

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05211 Capezzone: Pubblicazione dei nominativi dei dirigenti delle agenzie fiscali le cui nomine sono state annullate a seguito di una recente sentenza della Corte costituzionale e definizione delle modalità di annullamento dei provvedimenti illegittimi da essi sottoscritti	62
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	68
5-05212 Busin: Classificazione delle stazioni filoviarie, funicolari e funiviarie nell'ambito della categoria catastale E/1	63
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	70
5-05213 Causi: Ridefinizione del quadro regolatorio relativo alle reti di raccolta di scommesse .	63
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	73
5-05214 Sottanelli: Emanazione del decreto ministeriale per l'attuazione del credito d'imposta in favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013	64
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	78
5-05215 Cancellieri: Adeguamento alla normativa europea del regime tributario nazionale relativo allo scambio di partecipazioni mediante conferimento	64
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	79
5-05216 Paglia: Inserimento nell'ambito di patti di sindacato di clausole concernenti l'obbligo di coordinamento nella vendita delle azioni possedute dai soci contraenti del patto ...	65
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	81
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II). Atto n. 146 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	65
<i>ALLEGATO 7 (Proposta di parere del relatore)</i>	82
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Atto n. 147 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	65
<i>ALLEGATO 8 (Proposta di parere del relatore)</i>	85
Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2015. Atto n. 150 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	66
<i>ALLEGATO 9 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	90
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	67

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 1° aprile 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il Sottosegretario per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 13.35.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-05211 Capezzone: Pubblicazione dei nominativi dei dirigenti delle agenzie fiscali le cui nomine sono state annullate a seguito di una recente sentenza della Corte costituzionale e definizione delle modalità di annullamento dei provvedimenti illegittimi da essi sottoscritti.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, dopo aver premesso la propria personale stima nei confronti del Sottosegretario, il quale ha da parte sua posto con coraggio il problema affrontato dall'interrogazione, si vede tuttavia costretto a sottolineare il carattere surreale della risposta fornita, la quale evidenzia come il Governo non abbia in alcun modo compreso la gravità della questione.

Rileva, infatti, come, al di fuori di fattispecie molto circoscritte, gli atti sottoscritti da funzionari meramente incaricati di funzioni dirigenziali risultino affetti da illegittimità. In tale ipotesi il contribuente interessato ha pertanto tutto il

diritto di impugnare tali atti e, qualora non si riconoscesse tale elementare principio giuridico, risulterebbe del tutto paradossale continuare a discutere, come si fa ormai da anni, di collaborazione tra fisco e contribuenti.

In tale contesto l'interrogazione è volta ad ottenere che il cittadino destinatario di atti impositivi sottoscritti da dirigenti le cui nomine sono state annullate sia posto nella condizione di conoscere tale circostanza; in questa prospettiva l'atto di sindacato ispettivo sollecita altresì il Governo ad adottare con urgenza misure legislative che disciplinino la predetta attività di impugnazione da parte dei contribuenti interessati. Sottolinea pertanto con forza l'esigenza che l'Esecutivo intervenga al più presto su tale scottante tematica, segnalando, come in caso contrario, l'amministrazione finanziaria rischi di essere sottoposta ad una mole imponente di contenzioso.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI, integrando la risposta già fornita, evidenzia come, rispetto alla tematica evidenziata dall'interrogazione, si pongano due distinti ordini di questioni.

In primo luogo occorre individuare soluzioni, relativamente agli assetti organizzativi interni delle agenzie fiscali, che risultino non solo rispettose della recente sentenza della Corte costituzionale, ma che consentano anche di disegnare percorsi di carriera per i funzionari delle predette agenzie.

Diverso è invece il profilo della legittimità degli atti sottoscritti da dirigenti le cui nomine sono state successivamente annullate: a tale proposito, al di là dell'avviso tecnico degli uffici, di cui si dà conto nella risposta, ritiene, anche sulla base della sua personale valutazione, che tali atti debbano essere considerati legittimi, pur essendo consapevole che tale vicenda determinerà comunque un aumento del contenzioso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nel riservarsi di riproporre la questione attraverso ulteriori atti di sindacato ispettivo,

sottolinea come, su tali questioni, non si possa richiedere ai cittadini un atto di fede. Evidenzia, infatti, come il problema emerso da tale vicenda non riguardi solamente la posizione dei funzionari delle agenzie fiscali, ma, soprattutto, la tutela dei diritti dei contribuenti interessati.

In tale prospettiva sottolinea come il Governo e le forze politiche nel loro complesso debbano farsi carico di una problematica che attiene alla natura stessa dello Stato di diritto.

5-05212 Busin: Classificazione delle stazioni filoviarie, funicolari e funiviarie nell'ambito della categoria catastale E/1.

Filippo BUSIN (LNA) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Filippo BUSIN (LNA) si dichiara insoddisfatto della risposta fornita, evidenziando l'assoluta necessità che l'Esecutivo affronti la questione posta dalla sua interrogazione, adottando misure a sostegno degli esercenti degli impianti di risalita, i quali versano in una situazione economica insostenibile. Sottolinea infatti come gli immobili destinati a tali impianti non abbiano alcuna capacità reddituale, salvo forse per quelle limitate parti degli immobili stessi nelle quali si svolgano direttamente attività commerciali, risultando pertanto del tutto ingiustificato e irrazionale applicare su di essi l'IMU.

Rileva quindi come i soggetti titolari dei predetti impianti di risalita vengano doppiamente penalizzati, in quanto, da un lato, essendo considerati come concessionari, non possono fruire delle agevolazioni fiscali in materia di deducibilità dalla base imponibile IRAP degli oneri per il personale a tempo indeterminato riconosciute invece alle imprese commerciali, mentre, dall'altro, tali impianti sono considerati ai fini della classificazione catastale, secondo

quanto indicato nella risposta del Sottosegretario, come immobili con finalità commerciali.

Sottolinea pertanto la gravità del problema, in quanto la maggior parte di tali soggetti non sarebbe nelle condizioni di proseguire la propria attività qualora l'Erario insistesse nel chiedere loro il versamento delle imposte arretrate relative agli anni dal 2007, anno in cui gli immobili dei suddetti impianti di risalita furono riclassificati dal catasto. Rileva infatti come solo gli esercenti degli impianti che operano nelle regioni a Statuto speciale potrebbero far fronte a tale prelievo, grazie al sostegno che ricevono dalle regioni, le quali sono intervenute a compensazione dell'onere tributario imposto agli stessi.

Ribadisce dunque la richiesta che il Governo intervenga per riconoscere giuridicamente la funzione di pubblico trasporto dei suddetti impianti di risalita, la cui gestione è sempre in perdita ed è infatti di solito sussidiata dalle località turistiche in cui sono situati, in ragione della rilevanza strategica che essi rivestono per lo svolgimento dell'attività turistica.

5-05213 Causi: Ridefinizione del quadro regolatorio relativo alle reti di raccolta di scommesse.

Marco CAUSI (PD) illustra brevemente la propria interrogazione, richiamandone il presupposto, costituito dalla circostanza che esiste un operatore attivo nel settore della raccolta delle scommesse il quale opera in Italia senza disporre di alcuna concessione, ma solo in forza del principio di libertà di stabilimento.

In tale contesto ricorda che un'interrogazione presentata qualche tempo fa dal gruppo M5S aveva evidenziato come tale soggetto utilizzi strumenti giuridici molto aggressivi nei confronti dei funzionari pubblici italiani che svolgono attività di controllo su di esso; a tale proposito considera positiva la notizia della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che ha confermato la legittimità dell'assetto regolatorio e organizzativo delle

reti italiane di raccolta del gioco, basato sul rilascio di una concessione e sul conseguimento di titoli abilitativi.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Marco CAUSI (PD) ringrazia innanzitutto il Sottosegretario per l'eshaustività della risposta, la quale consente di fare chiarezza su una materia particolarmente complessa anche dal punto di vista del giuridico.

Invita quindi il Governo a difendere con la massima energia e determinazione i funzionari dell'amministrazione finanziaria e il personale delle Forze di Polizia che li coadiuva, oggetto di una vigliacca aggressione da parte di un operatore del settore della raccolta delle scommesse che opera in Italia senza disporre di alcuna concessione.

Sollecita inoltre il Governo a sostenere, anche in ambito comunitario, la validità e la legittimità del modello concessorio di regolazione e gestione del comparto dei giochi vigente in Italia, il quale appare l'unico sistema capace di garantire la tutela, nell'ambito di tale settore, dell'ordine pubblico, nonché della sicurezza e della salute pubblica, e che dovrà pertanto costituire il criterio su cui modellare il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici previsto, nell'ambito della delega per la riforma del sistema fiscale, dall'articolo 14 della legge n. 23 del 2014.

5-05214 Sottanelli: Emanazione del decreto ministeriale per l'attuazione del credito d'imposta in favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) si dichiara sostanzialmente soddisfatto della risposta, segnalando come, a suo giudizio, l'attuazione della normativa sul credito d'imposta in favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo non presenti aspetti particolarmente problematici.

Prende quindi favorevolmente atto della recente accelerazione nell'*iter* di emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze con il quale saranno definite le disposizioni attuative di tale disciplina.

5-05215 Cancelleri: Adeguamento alla normativa europea del regime tributario nazionale relativo allo scambio di partecipazioni mediante conferimento.

Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del Governo, la quale fornisce molte informazioni utili alla comprensione della tematica, sottesa alla sua interrogazione, della disciplina fiscale applicabile allo scambio di partecipazioni mediante conferimento.

Si dichiara invece non soddisfatta per il fatto che la risposta stessa eluda sostanzialmente la questione principale posta dall'interrogazione, relativa alla valutazione della compatibilità della normativa italiana prevista dall'articolo 177 del TUIR, che si basa sul principio del cosiddetto «realizzo contabile», con la normativa comunitaria, la quale appare invece improntata al principio di neutralità fiscale.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI, integrando la risposta fornita, ritiene che essa non intenda eludere il quesito posto dall'interrogazione, ma ribadisce come non si possa compiere una valutazione

circa la conformità della disciplina prevista dall'articolo 177 del TUIR rispetto alla normativa europea in materia di regime di neutralità fiscale, in quanto la portata applicativa di quest'ultima non coincide con quella delle richiamate disposizioni del TUIR.

5-05216 Paglia: Inserimento nell'ambito di patti di sindacato di clausole concernenti l'obbligo di coordinamento nella vendita delle azioni possedute dai soci contraenti del patto.

Giovanni PAGLIA (SEL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Giovanni PAGLIA (SEL) si dichiara assolutamente soddisfatto della risposta, la quale fornisce un chiarimento limpido e inequivocabile sulla questione posta dal suo atto di sindacato ispettivo.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 1° aprile 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II).

Atto n. 146.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 marzo scorso.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con numerose osservazioni (*vedi allegato 7*), la quale tiene conto degli elementi emersi nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione.

In merito considera opportuno consentire a tutti i componenti della Commissione di approfondire adeguatamente il testo della proposta di parere, che affronta una serie di problematiche complesse, rinviando pertanto il seguito dell'esame alla prossima settimana.

Daniele PESCO (M5S) sottolinea la necessità di poter disporre di un raffronto tra il testo dello schema di decreto e il testo della direttiva 2009/138/CE.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Atto n. 147.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 marzo scorso.

Gregorio GITTI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con una condizione e numerose osservazioni (*vedi allegato 8*), che affronta in modo costruttivo le problematiche affrontate dallo

schema di decreto. In tale contesto rileva come anche nell'ambito dell'esame presso la competente Commissione del Senato sia in corso di predisposizione una proposta di parere sostanzialmente analoga a quella da lui formulata.

Sebastiano BARBANTI (Misto-AL), prima ancora di aver valutato il contenuto della proposta di parere, sottolinea al relatore l'opportunità di tener conto di tre aspetti, a suo giudizio particolarmente rilevanti.

In primo luogo occorre segnalare al Governo l'opportunità di rivedere la formulazione dell'articolo 51 del Testo unico bancario, come integrato dallo schema di decreto, laddove si estendono anche ai soggetti ai quali gli istituti creditizi esternalizzano proprie attività gli obblighi di segnalazione periodica di taluni elementi informativi previsti dallo stesso articolo 51, al fine di eliminare ogni duplicazione in merito.

In secondo luogo sottolinea l'esigenza di valutare se mantenere le previsioni, recate dall'articolo 144 del Testo unico bancario, come modificato dallo schema di decreto, che introducono sanzioni a carico dei predetti soggetti ai quali le banche esternalizzano alcune attività, considerando come tale previsione non trovi corrispondenza nel testo della direttiva 2013/36/UE.

Sottolinea quindi l'esigenza di esplicitare meglio il richiamo al principio di proporzionalità, nell'ambito delle previsioni dell'articolo 144-*quater* del Testo unico bancario, introdotto dallo schema di decreto, relative ai criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle sanzioni accessorie.

Giovanni PAGLIA (SEL) sottolinea preliminarmente come, a suo giudizio, lo schema di decreto legislativo in esame non presenti nessi particolarmente stretti con il contenuto della direttiva 2013/36/UE.

Gregorio GITTI (PD), *relatore*, rileva come, nella predisposizione della sua proposta di parere, abbia cercato di tener

conto di tutti i contributi emersi nel corso del dibattito in Commissione, nonché durante le audizioni svolte, non solo per quanto riguarda la congruità tra lo schema di decreto e la relativa normativa di delega, ma anche con riferimento alla congruità dello stesso schema in rapporto alla direttiva 2013/36/UE. Evidenzia, inoltre, come, per un aspetto specifico, si sia anche utilizzato un criterio di comparazione.

Con riferimento ai tre aspetti segnalati dal deputato Barbanti, sottolinea come questi siano stati debitamente considerati nella proposta di parere, formulando specifiche osservazioni in merito.

Segnala inoltre come la proposta di parere contenga una condizione, la quale affronta il tema della presenza italiana nel Comitato per le risoluzioni delle crisi bancarie istituito presso l'Autorità bancaria europea, identificando nella Banca d'Italia l'autorità italiana competente in materia.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, pur comprendendo l'esigenza sottesa alla condizione contenuta nella proposta di parere del relatore, sottolinea l'esigenza di valutare la congruenza di tale previsione rispetto ai contenuti della delega legislativa, che risulta, a suo giudizio, quanto meno dubbia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2015.

Atto n. 150.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale, rinviato nella seduta del 31 marzo scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che il relatore, Ribaudò, nella precedente seduta di esame aveva illustrato il contenuto del provvedimento.

Segnala quindi che lo stesso relatore ha formulato una proposta di parere favorevole con alcune premesse (*vede allegato 9*), la quale è stata trasmessa via e-mail a tutti i componenti della Commissione già nel pomeriggio di ieri.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

ALLEGATO 1

5-05211 Capezzone: Pubblicazione dei nominativi dei dirigenti delle agenzie fiscali le cui nomine sono state annullate a seguito di una recente sentenza della Corte costituzionale e definizione delle modalità di annullamento dei provvedimenti illegittimi da essi sottoscritti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto di sindacato ispettivo in esame l'onorevole interrogante chiede, in particolare, « come si intenda provvedere a rendere noto, in particolare ai cittadini interessati dai loro atti, i nominativi dei dirigenti coinvolti dalla decisione della Consulta, con relativa indicazione della data della cessazione dalla funzione dirigenziale e come si intenda, anche con un atto normativo di assoluta urgenza, definire le modalità attraverso cui i cittadini potranno chiedere l'annullamento dei provvedimenti illegittimi, anche riaprendo – se necessario – i termini per le relative opposizioni ».

Al riguardo, come già avuto modo di rappresentare a questa Commissione, con la sentenza n. 37 del 2015 in data 17 marzo 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma di cui all'articolo 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, e delle disposizioni successive che ne hanno prorogato l'efficacia, in base alle quali l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno attribuito incarichi dirigenziali a tempo determinato a propri funzionari, all'esito di procedure di interpello e nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, allo scopo di assicurare la migliore funzionalità operativa delle proprie strutture, volta a garantire una efficace attuazione delle misure di contrasto all'evasione.

L'affidamento di incarichi dirigenziali a funzionari – coerentemente con la legislazione all'epoca vigente – si è rivelato,

secondo quanto sostenuto dalle Agenzie fiscali, uno strumento necessario per far fronte alle carenze di organico dirigenziale delle Agenzie in considerazione delle loro peculiarità e delle loro attività spiccatamente operative. Si pensi – nel caso dell'Agenzia delle dogane – al presidio dei maggiori porti ed aeroporti nazionali, dei residui valichi di confine, dei principali snodi del sistema logistico nazionale e l'effettuazione di controlli a tutela del *made in Italy*, del patrimonio artistico, della salute e – nel caso dell'Agenzia delle entrate – all'attività di controllo e verifica nella lotta all'evasione fiscale ed alla gestione del contenzioso tributario.

L'intervento della Corte costituzionale non pregiudica, contrariamente a quanto paventato dall'onorevole Interrogante, la funzionalità delle Agenzie che – come affermato dalla stessa Corte – non è condizionata dalla validità degli incarichi dirigenziali previsti dalla disposizione censurata e assicurata, quanto alla validità degli atti, da regole organizzative interne che prevedono la possibilità di ricorrere all'istituto della delega anche a funzionari, per l'adozione di atti a competenza dirigenziale. A conforto, la stessa Corte costituzionale richiama una consolidata giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione (Sezione tributaria civile sentenze n. 220 del 2014, n. 17044 del 2013, n. 18515 del 2010) che giudica sufficiente, ai fini del riconoscimento della validità dell'atto tributario, la provenienza dell'atto dall'ufficio in quanto idoneo ad esprimerne all'esterno la volontà.

Ciò risponde, peraltro, ai principi di buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione, di conservazione degli atti amministrativi e di continuità dell'azione amministrativa, nonché all'istituto, pacificamente riconosciuto e sicuramente applicabile alla fattispecie, del funzionario di fatto.

La sentenza n. 14942 del 2013 richiamata dall'interrogante, con cui la Corte di cassazione ha censurato l'Agenzia delle entrate che si era limitata « ad affermare che il sottoscrittore apparteneva all'ufficio stesso e che era abilitato alla firma, senza aver mai documentato ciò, investe esclusivamente l'aspetto della distribuzione dell'onere probatorio a carico delle parti, relativamente alla delegazione dei poteri di firma ».

Secondo quanto prospettato dai tecnici dell'Agenzia delle Entrate, sul punto interpellato, non vi sarebbero, pertanto, rischi di invalidità degli avvisi di accertamento e delle cartelle esattoriali emesse. Tantomeno possono ipotizzarsi vuoti di

potere, per il principio – più volte affermato in giurisprudenza – per cui occorre individuare in ogni momento un'autorità con la funzione di decidere e di provvedere.

Quanto a future iniziative, ferma la necessità di tenere conto delle indicazioni emerse dalla sentenza della Corte Costituzionale, si stanno valutando le soluzioni possibili per assicurare piena funzionalità all'operato delle Agenzie.

In merito alla richiesta di pubblicazione dei nominativi degli interessati dalla sentenza della Corte costituzionale, sul sito istituzionale delle Agenzie vengono pubblicati i nominativi e *curricula* di tutti i soggetti preposti a uffici dirigenziali.

Con riguardo, infine, alle modalità attraverso cui i cittadini potranno far valere le loro ragioni, si deve far necessariamente rinvio agli ordinari mezzi di tutela giurisdizionale già previsti dall'ordinamento generale in funzione del riconoscimento e della piena garanzia delle situazioni giuridiche soggettive dei cittadini.

ALLEGATO 2

5-05212 Busin: Classificazione delle stazioni filoviarie, funicolari e funiviarie nell'ambito della categoria catastale E/1.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli Onorevoli interroganti con il documento in esame chiedono che l'Amministrazione finanziaria emani provvedimenti al fine di ricomprendere, anche a seguito dell'emanazione della sentenza della Corte di Cassazione 5 marzo 2015, n. 4541, le stazioni filoviarie, funicolari e funiviarie all'interno della categoria catastale E/1 e non nella categoria D/8, affinché sia correttamente riconosciuto a simili strutture, da un punto di vista giuridico, anche ai fini fiscali, la funzione pubblica di trasporto, non dissimilmente da altri impianti e infrastrutture esplicitanti il medesimo servizio di trasporto.

Diversamente, tali fattispecie, a seguito della citata sentenza, risulterebbero inquadrabili fra gli immobili urbani a fini catastali e, quindi, gli impianti di risalita vedrebbero riclassificare i propri immobili, con conseguente ridefinizione della rendita catastale incidente nel calcolo dell'IMU.

Per ben comprendere la problematica occorre evidenziare che la citata sentenza della Cassazione (accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle entrate e del territorio contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto-Mestre 80/06/11 del 5 ottobre 2011 che rigettava l'appello sul nuovo classamento di un immobile di pertinenza di una società di gestori funiviari del Veneto) ha stabilito che, in considerazione del fatto che gli impianti di risalita insistenti all'interno di un'area sciabile, non possono essere classificati come mezzo pubblico di trasporto, perché non sono nemmeno parzialmente utilizzabili come mezzo di trasporto a disposizione del pubblico, ma svolgono

un'esclusiva funzione commerciale di ausilio e integrazione della fruizione delle aree sciabili da parte degli utenti, detti impianti vanno conteggiati nello stabilire la rendita catastale degli immobili ospitanti le stazioni degli impianti di risalita, posto che per le disposizioni tributarie sono beni immobili non solo il suolo ed i fabbricati, ma anche tutte le strutture fisse che concorrono al pregio ed alla utilizzabilità degli immobili stessi.

Al riguardo sentiti gli Uffici dell'Amministrazione si fa presente quanto segue.

Preliminarmente, occorre evidenziare che con specifico riferimento al classamento catastale delle unità immobiliari che ospitano gli impianti di risalita, le caratteristiche peculiari degli stessi rendono necessaria una stima puntuale e diretta della loro redditività e un'inventariazione in categorie diverse da quelle a destinazione ordinaria.

In particolare, gli impianti di risalita sono censiti nella categoria «a destinazione particolare» E/1, relativa a stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei, nel caso in cui, nel loro complesso, siano assimilabili ad una stazione per il servizio pubblico di trasporto collettivo di persone e cose e consentano, analogamente a quanto avviene per un porto marittimo ovvero una stazione ferroviaria, lo spostamento di passeggeri e cose nel contesto di un'attività riconducibile a finalità di servizio pubblico.

Questo è il caso delle funivie utilizzate per raggiungere, ad esempio, piccoli centri urbani, ovvero destinate al trasporto non esclusivamente o prevalentemente dedicato alle attività turistiche.

Per converso, gli impianti sciistici a vocazione ludico-ricreativa sono censiti nella categoria catastale D/8, che comprende « Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni ».

Con riferimento alla destinazione del bene, è opportuno evidenziare che le unità immobiliari sensibili nelle categorie particolari di cui al gruppo « E », a differenza di quelle appartenenti alle categorie speciali del gruppo « D », hanno, come tratto caratteristico, proprio la tendenziale estraneità del bene alla sola logica del commercio o della produzione, in quanto trattasi di immobili funzionali anche ad esigenze di pubblica utilità.

A conferma del peculiare connotato che caratterizza le categorie particolari, si richiama l'articolo 2, commi 40 e seguenti, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, richiamato dalla stessa Corte di Cassazione, il quale ha dettato disposizioni in materia di censimento delle unità immobiliari nelle categorie catastali del gruppo « E ».

In particolare, il comma 40 dell'articolo 2 stabilisce che: « Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale ».

Come rilevato in altro contesto dalla Suprema Corte, la suddetta norma « ... stabilisce una sorta di intrinseca incompatibilità tra la destinazione ad uso commerciale o industriale di un immobile e la possibile classificabilità in categoria "E", fino al punto di prevedere che se un immobile a tale uso destinato sia compreso in una più ampia unità immobiliare in detta categoria classificata, l'immobile *de quo*, che abbia una propria autonomia funzionale e reddituale, debba essere necessariamente classificato in un diverso gruppo ».

Tali caratteristiche « non commerciali » non si riscontrano nel trasporto realizzato per meri fini ludici/sportivi da società che perseguono un profitto di natura imprenditoriale, non qualificabile come esigenza di natura pubblicitaria volta al soddisfacimento di un bisogno di interesse generale. Ne è una prova il prezzo per l'utilizzo degli impianti di risalita sportivi, non commisurato al prezzo « politico » di un servizio di trasporto pubblico essenziale, ma a quello di un servizio di impresa.

Sulla base di tali chiarimenti, appare coerente escludere la destinazione catastale di « servizio di trasporto » per quegli impianti di risalita (funivie, seggiovie o mezzi simili) che non sono utilizzabili quali « mezzi di trasporto » a disposizione della collettività – garantendo così la mobilità generale – ma svolgono una esclusiva funzione commerciale di ausilio ed integrazione dell'uso delle piste sciistiche.

Quanto sopra non risulta in contrasto con la definizione che ne offrono alcune leggi regionali, essendo tali normative dettate, all'evidenza, per disciplinare la materia del trasporto a mezzo fune anche in un'ottica di promozione della pratica sportiva e di sicurezza, senza che questo possa avere riflessi automatici sulla nozione catastale di « servizio per il trasporto » e sulle regole che presidono il classamento.

Per quanto concerne gli elementi che devono essere considerati nella stima diretta degli immobili di specie, finalizzata alla determinazione della rendita catastale, la Circolare n. 6 del 30 novembre 2012 – peraltro « legificata » con l'articolo 1, comma 244, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – chiarisce inoltre che negli impianti di risalita (siano essi su fune o su sede fissa) sono da includere nella stima i motori che azionano i sistemi di trazione, se posti in sede fissa, mentre vanno esclusi le funi, i carrelli, le sospensioni, le cabine, al pari dei vagoni e delle locomotrici, che fanno specificamente parte della componente mobile del trasporto.

Pertanto, ne consegue che per la determinazione della rendita catastale degli

impianti sopra richiamati vengono prese in considerazione soltanto la stazione di valle e quella di monte, con esclusione di tutte le strutture intermedie (piloni, tralicci, eccetera) e di tutte le componenti mobili (funi, cabine, eccetera).

Alla luce delle considerazioni sopra esposte vengono individuati i principi e i criteri che guidano i tecnici dell'Agenzia delle Entrate e del Territorio per la cor-

retta applicazione della prassi e delle norme catastali relative al classamento degli impianti di risalita.

Per i motivi sopra esposti, risulta quindi evidente che un'eventuale esenzione degli impianti come richiesta dall'interrogante necessiterebbe di un'apposita previsione legislativa, in relazione alla quale andrebbero valutati anche gli effetti in termini di impatto sull'erario.

ALLEGATO 3

5-05213 Causi: Ridefinizione del quadro regolatorio relativo alle reti di raccolta di scommesse.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli onorevoli interroganti evidenziano il fenomeno per cui in Italia, da circa quindici anni a questa parte, alcune società legalmente stabilite in Paesi dello Spazio economico europeo a fiscalità di vantaggio sono riuscite a costituire e sviluppare in Italia vere e proprie reti fisiche di raccolta di scommesse alternative a quelle proprie dei concessionari di Stato legittimati alla raccolta del gioco mediante scommesse e con queste in diretta concorrenza all'interno di un unico mercato di riferimento.

Ciò posto, gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative intenda assumere il Governo nella predisposizione del decreto legislativo delegato di attuazione dell'articolo 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23, al fine di ristabilire le necessarie regole di concorrenza tra reti ufficiali e reti alternative di raccolta scommesse in Italia.

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si rappresenta quanto segue.

La dimensione del fenomeno è notevole. Come riferiscono le stesse società estere nel corso di processi, le reti alternative contano ormai circa 7.000 punti di offerta di gioco sul territorio, più della metà di quelli delle reti dei concessionari che assommano a circa 12.700.

La convenienza a mantenere e sviluppare reti alternative sta nel vantaggio competitivo – efficace all'interno di un unico contesto di mercato del gioco interessato da concorrenza transfrontaliera, ossia quello della raccolta in rete fisica di scommesse – dato dall'assenza di costi per oneri di concessione, dal differenziale di costo fiscale tra il prelievo tributario na-

zionale sulla raccolta di scommesse e quello più conveniente (peraltro solo sui ricavi aziendali) del Paese di stabilimento legale della società di regia della rete alternativa in Italia (rete dei centro trasmissione dati, cosiddetti CTD), della autonomia nella scelta dei prodotti-scommessa da offrire sul mercato italiano (grazie al mancato rispetto delle regole di palinsesto italiane), nonché dall'assenza dei controlli sull'offerta di tali prodotti-scommessa (grazie al mancato collegamento al totalizzatore nazionale).

La convenienza risalta anche di più alla luce dell'obiettivo finale perseguito da tali società estere, ossia, attraverso sistematica erosione, delegittimazione e progressivo smantellamento del mercato della raccolta di scommesse gestito dai concessionari nazionali, quello di una sostanziale liberalizzazione di tale mercato, che – per quanto da loro auspicato – si dovrebbe trasformare, al più, in un « mercato meramente autorizzato ».

L'attenzione concorrenziale delle società estere è concentrata sulla raccolta fisica delle scommesse. Lo dimostra anche il fatto che una di queste società ha effettivamente conseguito, a seguito di apposita gara nel 2011, una concessione per l'offerta *on line* di scommesse, ai sensi della legge n. 88 del 2009 (articolo 24, comma 13 e seguenti), che le permetterebbe di praticare concorrenza transfrontaliera in competizione con le altre concessionarie di gioco *on line*. La società, però, non utilizza appieno tale concessione, evidentemente perché è meglio –

grazie al vantaggio competitivo sopra detto – concorrere nel settore dell’offerta di scommesse attraverso reti fisiche.

Vale precisare come si è realizzata fino ad oggi la neutralizzazione del sistema nazionale costituito da concessione ed autorizzazione, per effetto di un assunto teorico – giusto di per sé se preso isolatamente – dato anni addietro dalla Corte di Giustizia.

La Corte rilevò che nelle gare italiane del 1999 e del 2006 per l’attribuzione di concessioni per la raccolta in rete fisica di scommesse alcune prescrizioni erano comunitariamente non compatibili e tali da costituire barriera di ingresso in Italia a prestatori esteri di offerta di scommesse in regime di concorrenza transfrontaliera, di fatto discriminando – dal punto di vista concorrenziale – i prestatori esteri rispetto a quelli nazionali.

Una società estera – quella che storicamente esprime il modello organizzativo cui altre si sono accodate – si è così dotata del titolo di soggetto discriminato. La società, non partecipando alle gare dell’epoca, non ha conseguito concessione per la raccolta in Italia in rete fisica e, di conseguenza, neppure ha ottenuto provvedimento abilitativo *ex* articolo 88 Tulps.

La società si è concentrata su questa soluzione organizzativa: contrattualizzare una serie di titolari di esercizi (fisici) di offerta di scommesse dislocati in Italia, che a quel punto avrebbero potuto operare sotto il suo nome. Quindi ha fatto sì che questi esercizi di offerta di scommesse dialogassero in modalità telematica con lei – stabilita in un Paese dello Spazio economico europeo sufficientemente conveniente –, onde poter sostenere che tali esercizi non fossero loro a vendere prodotti-scommessa ai giocatori italiani bensì che tali prodotti-scommessa fossero venduti informaticamente direttamente all’estero.

Le autorità preposte ai controlli, applicando le norme proibitive di settore che sanzionano, anche penalmente, chi vende in Italia scommesse in assenza di concessione ed autorizzazione (i.e., licenza del Questore *ex* articolo 88 Tulps), hanno

quindi preso ad irrogare sanzioni nei riguardi dei punti fisici di offerta di scommesse in Italia contrattualizzati con la società estera (giacché non concessionari né titolari di titolo abilitativo *ex* articolo 88 Tulps).

Sempre la Corte di Giustizia, investita incidentalmente da giudici nazionali che dovevano decidere sulle sanzioni impugnate dagli esercizi contrattualizzati dalla società estera o da questa impugnati direttamente, ha poi stabilito che non fosse comunitariamente compatibile una norma sanzionatoria nazionale applicata nei riguardi di un soggetto « discriminato » nei termini anzidetti.

L’effetto, a livello di contenzioso nazionale (specie in sede penale), è stato che risultassero spuntati ed inefficaci gli strumenti di contrasto alla proliferazione in Italia di punti di offerta fisica di scommesse contrattualizzati con società estera e che si dilatassero progressivamente le reti fisiche di raccolta di scommesse affrancate *de facto* dal quadro regolatorio nazionale.

Questo spiega la finalità ultima perseguita dal Governo con le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 643 e 644, della legge n. 190 del 2014.

Il risultato della giurisprudenza comunitaria ricordata è che, oggi, nel mercato nazionale dell’offerta di scommesse in rete fisica operano due « circuiti » di reti: quella dei concessionari di Stato e quella degli esercizi contrattualizzati con le società estere (cosiddette *bookmaker*). È però il secondo circuito, nei fatti, a godere del vantaggio competitivo innanzi detto.

La qualifica di soggetto discriminato, indicato dalla citata giurisprudenza comunitaria, non poteva ovviamente essere *ex se* eterno. In primo luogo perché, scadute le concessioni in relazione alle quali la discriminazione era stata dichiarata, questa evidentemente non poteva esistere più. In secondo luogo perché l’ordinamento nazionale ha fatto tesoro di quella giurisprudenza.

Così l’articolo 10, comma 9-*octies*, del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del

2012, il cui obiettivo è stato – cogliendo l'occasione della necessità di riporre in gara 2.000 concessioni all'epoca scadute – anche quello di offrire a quanti cosiddetti *bookmaker* esteri avessero voluto la opportunità di entrare nel mercato dell'offerta di scommesse in rete fisica data in concessione dello Stato.

Ma la società estera sopra ricordata – a differenza peraltro di un altro operatore suo collega, che si è aggiudicato un non marginale numero delle concessioni bandite – neppure ha fatto domanda di partecipazione alla selezione, assumendo che ancora una volta le condizioni di gara fossero discriminatorie.

Il motivo di questo atteggiamento sta in ciò. Soltanto ottenendo un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, per pretesa incompatibilità comunitaria della normativa nazionale, sarebbe stato possibile perpetuare quel meccanismo di sostanziale salvacondotto che opera attraverso l'equivalenza « discriminato=non punibile » che pure, involontariamente, è stato creato dalla stessa Corte di Giustizia.

Un meccanismo che – secondo plastica traslazione esemplificativa – potrebbe portare un qualsiasi concorrente transfrontaliero rispetto al mercato italiano, per quanto regolato, ad operarvi in concorrenza con gli operatori che rispettano le regole di mercato. Ma una concorrenza falsata dalla possibilità di non dover osservare quelle stesse regole.

Rispetto alla gara della norma del 2012 è tuttavia mutato il panorama giurisprudenziale di riferimento.

Il Consiglio di Stato prima, in sede di rinvio pregiudiziale, e la Corte di Giustizia poi, rispondendo (sentenza 22 gennaio 2015), hanno stabilito che quella società estera non è stata discriminata.

In sede di giudizi penali, però, altri rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia sono stati sollevati nei riguardi della gara del 2012. Né le società estere di regia si astengono dal promuovere nuovo contenzioso. Il più recente di tutti, innanzi al Tar Lazio e di prossima decisione, anche con-

tro le norme, e gli atti applicativi dell'Agenda, di cui all'articolo 1, commi 643 e 644, della legge n. 190 del 2014.

In ciò, si direbbe, i motivi di questa ulteriore iniziativa giudiziaria:

da un lato, tenere salde le fila di reti che – altrimenti sfaldandosi – potrebbero non credere più al granitico assunto secondo il quale il modello organizzativo sopra descritto è vincente e lo sarà per sempre;

da un altro lato, e soprattutto, alimentare il moto continuo di rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia – per presunte nuove forme di non compatibilità comunitaria di norme nazionali – che costituisce il motore di quel modello organizzativo che si basa tutto sulla possibilità di perpetuare anche solo l'ipotesi di una discriminazione *ad infinitum*, all'ombra del quale poter poi via via invocare il « diritto » alla non soggezione alle norme sanzionatorie che vigono in Italia nei riguardi di chi offre e vende prodotti-scommessa in assenza di concessione ed autorizzazione.

È utile rappresentare altresì che, dal punto di vista fenomenico, quello che gli stessi onorevoli interroganti definiscono « salvacondotto comunitario » si manifesta come una medaglia a due facce.

Da un lato, le sembianze di un elaborato processo argomentativo di tipo giuridico. Dall'altro, però, una aggressività nella incalzante pretesa della totale immunità dal pur possibile vaglio critico della sua stessa plausibilità e tenuta.

Si allude all'amplissimo fenomeno messo in atto da una delle società estere in questione di progressiva e sistematica diffida di tutto il personale dell'Agenda delle Dogane e dei Monopoli (oltre che del coadiuvante personale delle Forze di Polizia), impegnato nei propri ordinari compiti di istituto, e financo dei vertici dell'Agenda, a disapplicare in logica comunitaria tutte le norme nazionali sanzionatorie che invece, per ambito soggettivo ed oggettivo, si applicherebbero alla società e alla sua rete fisica di offerta di scommesse sul territorio nazionale. E ciò perché, a

suo dire, proprio quello che qui è stato sinteticamente definito un « ragionamento salvacondotto » imporrebbe tale risultato ed effetto.

Agli atti di diffida, se ritenuti non ottemperati, la società fa quindi seguire sistematicamente veri e propri atti di citazione di quel personale innanzi al G.O. per il risarcimento dei danni che essa assume di subire (e la cui prova viene data per implicita ed assodata, pur se il persistente sviluppo della fenomenologia del sistema lascerebbe pensare l'esatto contrario) in conseguenza degli atti sanzionatori dell'Amministrazione che vengono – causa carenza di concessione ed autorizzazione – adottati per la non osservata disapplicazione pretesa.

La « politica » di un siffatto modo di agire è sufficientemente chiara: riuscire progressivamente a mettere sotto scacco l'intera azione amministrativa dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e delle Forze di Polizia che la coadiuvano istituzionalmente, e a paralizzarla, in modo da coronare anche nei fatti « l'effetto salvacondotto » frutto dell'impianto argomentativo sopra descritto.

Sono ormai giunti circa 230 atti di diffida ai dipendenti e 19 atti di citazione in giudizio per risarcimento dei danni.

La paralisi dell'azione dell'Agenzia non si ferma al fronte degli atti sanzionatori. La società estera più attiva sul fronte giudiziario assume che illegittimi siano anche gli atti di accertamento tributario che l'Agenzia adotta per il mancato assolvimento della fiscalità nazionale sulle singole transazioni di gioco che si realizzano in occasione di ciascuna vendita di un prodotto-scommessa da parte della rete fisica di offerta di gioco che con la società è contrattualizzata.

All'architettura argomentativa della società (basata sull'assunto che i contratti di scommessa si concludano all'estero e che quindi in Italia non ricorra il presupposto impositivo per la fiscalità nazionale sul gioco) è però replicabile che:

1) una discriminazione, pur patita in occasione di gare risalenti nel tempo vale al più per il periodo di durata delle

concessioni attribuite in forma discriminatoria. Allo stato, tutt'al più, una discriminazione patita risulta essere stata affermata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE) solo fino alle gare anteriori a quella del 2012;

2) comunque, quando pure un soggetto sia stato discriminato questo non significa affatto che quel dato soggetto possa liberamente esercitare l'attività per la cui legittimazione la procedura selettiva era stata indetta, come se dunque la procedura stessa, e la relativa selezione, non servissero a nulla;

3) non è vero che la CGUE abbia affermato che una società estera di regia possa operare in Italia, attraverso CTD, a suo totale piacimento. All'opposto, la sentenza 12 settembre 2013 della CGUE ha affermato che, in ogni caso, la discriminazione patita in passato da una società non legittima affatto i suoi CTD ad operare in assenza dell'altro titolo abilitativo necessario in Italia per offrire scommesse, ossia il provvedimento *ex* articolo 88 Tulps;

4) non vale invocare il fatto che la società paga imposte all'estero, tra l'altro esclusivamente « sul margine », ossia sulla differenza tra denaro raccolto con le scommesse e vincite pagate, senza nulla dovere al fisco straniero sulle singole transazioni di gioco costituite dalle singole scommesse vendute. Queste imposte, ove la società avesse sede in Italia, equivarrebbero allora alla nostra Ires. Ma le concessionarie di Stato, in Italia, pagano, oltre all'Ires, anche le imposte sul gioco raccolto in forma di scommessa. La simmetria, dunque, è totalmente imperfetta;

5) è un « gioco di specchi » far credere che l'offerta di gioco della società estera operi, a livello giuridico-contrattuale, secondo lo schema della « offerta al pubblico ». Si sa che nel nostro ordinamento, anche in materia di contratti, la sostanza prevale sulla forma. Ad un esame più attento del fenomeno, allora, non si può disconoscere che, in ogni caso, è sempre il giocatore italiano a costituire la

parte contrattuale «proponente» nei riguardi di una parte contrattuale «accettante» estera che ha sempre e comunque il diritto di rifiutare l'offerta (delle condizioni) di gioco – del giocatore in Italia – che le viene trasmessa informaticamente attraverso il CTD. Del resto, questo è ora anche legislativamente ribadito dall'articolo 1, comma 643, alinea della legge n. 190 del 2014, dove si legge «in considerazione del fatto che, in tale caso, il giocatore è l'offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale».

Al momento, la giurisprudenza delle Commissioni tributarie è percentualmente favorevole all'Amministrazione: 68 le decisioni positive per l'Erario, 38 quelle contrarie.

Questo scenario non esaurisce però il panorama problematico per il quadro regolatorio nazionale in materia di raccolta di scommesse. Al contenzioso ancora pendente – e dal quale i ricorrenti sperano di ottenere nuovi rinvii pregiudiziali in Corte di Giustizia – altro se ne aggiungerà. La società estera più attiva, oltre ad avere impugnato come detto, insieme ad altra analoga società estera, le disposizioni di cui ai commi 643 e 644 citati, ha già mediaticamente annunciato che impugnerà anche tutti i titoli abilitativi ex articolo 88 Tulp che saranno rilasciati dalle Questure ai soggetti che hanno chiesto di regolarizzarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della legge n. 190 del 2014 (e si tratta di quasi 2.200 soggetti).

Per rispondere dunque al quesito conclusivo degli On.li interroganti, si crede che l'unica soluzione veramente affidabile

a breve non possa che essere la seguente: attuare la delega legislativa di cui all'articolo 14 della legge n. 23 del 2014.

Lo schema di decreto delegato, che riconfermerebbe, in tema di raccolta di gioco in rete fisica, il modello tradizionale della concessione ed autorizzazione, peraltro in formale e sostanziale aderenza ai principi e criteri direttivi della delega legislativa, dovrà necessariamente essere sottoposto ad esame e giudizio anche della Commissione europea.

Se questo giudizio sarà favorevole all'impianto italiano difficilmente potranno sopravvivere contestazioni da parte di concorrenti transfrontalieri.

Una riprova sta nelle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 13 e seguenti, della legge n. 88 del 2009 che disciplinano la raccolta di gioco (incluse le scommesse) attraverso reti *on line*.

Nessuna delle società estere in argomento, fino ad oggi, ha mai eccepito alcunché in relazione a questa disciplina.

Anzi la più attiva delle società estere sul fronte del contenzioso, relativamente al mercato della raccolta di gioco in rete fisica, si è addirittura procurata di sua libera scelta, come detto, una di tali concessioni.

Dunque l'attuazione della delega legislativa – o comunque un qualunque adattamento del quadro regolatorio nazionale –, abbinata al suo riscontro positivo in sede comunitaria, potranno solo fornire un quadro di certezze regolatorie in vista della scadenza di tutte le concessioni di Stato in tema di scommesse che avverrà a giugno 2016. Diversamente questa scadenza potrà coincidere con un panorama contenzioso ed incerto alquanto ampio.

ALLEGATO 4

5-05214 Sottanelli: Emanazione del decreto ministeriale per l'attuazione del credito d'imposta in favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento alle recenti novità introdotte dall'articolo 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2015, n. 190, in merito alla disciplina del credito d'imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo.

In particolare, l'onorevole evidenzia che ai sensi dell'articolo 3, comma 15, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 4, come modificato dall'articolo 1 comma 35 della legge 190 del 2014, viene prevista l'adozione di apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, cui è demandato il compito di definire le disposizioni attuative necessarie, concernenti, tra l'altro, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito in argomento da parte delle imprese che ne abbiano indebitamente fruito.

Ciò premesso, al fine di rendere pienamente operativa la fruizione di detta agevolazione, l'Onorevole interrogante chiede entro quale termine sarà emanato il cennato provvedimento attuativo.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Il Dipartimento delle Finanze ha predisposto la bozza dello schema di decreto in questione dopo aver acquisito le conclusioni emerse al termine della riunione di coordinamento tenutasi in data 18 marzo 2015 in relazione ad alcuni punti controversi.

Detta bozza di decreto è stata trasmessa all'Agenzia delle entrate e alla Ragioneria Generale dello Stato per l'acquisizione dell'assenso definitivo.

Pertanto, è verosimile ritenere che la trasmissione dello schema di decreto attuativo al Ministero dello sviluppo economico per l'acquisizione del previsto concerto avverrà in tempi brevi.

ALLEGATO 5

5-05215 Cancellieri: Adeguamento alla normativa europea del regime tributario nazionale relativo allo scambio di partecipazioni mediante conferimento.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento di sindacato ispettivo in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito alla disciplina fiscale dello scambio di partecipazioni mediante conferimento di cui all'articolo 177, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, recante il Testo Unico Imposte sui redditi.

In particolare, si chiede al Governo di sapere se il trattamento fiscale dello scambio di partecipazioni mediante conferimento di cui all'articolo 177 comma 2 del TUIR, sia conforme alle normative europee e, in caso contrario, quali iniziative intenda assumere per allineare le disposizioni dell'ordinamento interno a quello comunitario, nel rispetto del principio di prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 177, comma 2, del TUIR disciplina lo scambio di partecipazioni mediante conferimento disponendo che qualora l'operazione si realizzi per effetto di un conferimento in società – mediante il quale la società conferitaria acquisisce il controllo di diritto di un'altra società, *ex* articolo 2359, comma 1, n. 1, c.c., ovvero, incrementa in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario la percentuale di controllo sull'altra società – l'eventuale plusvalenza realizzata dal soggetto conferente deve essere determinata attribuendo alle sue azioni o quote una valutazione in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento. La disposizione costituisce un peculiare

regime di determinazione del valore di realizzo delle partecipazioni conferite da parte dei soci della società conferita nella società conferitaria, ossia un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento per la determinazione delle eventuali plusvalenze realizzate dai soci della società conferita (cosiddetta « regime a realizzo controllato »).

Per quanto concerne i profili di compatibilità comunitaria giova innanzitutto segnalare che la problematica in argomento in data 20 febbraio 2014 è stata sollevata da alcuni membri del Parlamento Europeo mediante un'interrogazione con richiesta di risposta scritta alla Commissione Europea (E 002041-14).

In particolare si è richiesto all'Esecutivo comunitario se, con riferimento alla normativa di cui all'articolo 177, comma 2, del TUIR, il quale disciplina il trattamento fiscale delle operazioni di conferimento di partecipazioni attraverso lo scambio delle stesse:

si possa configurare un'ipotesi di discriminazione « a rovescio », in quanto viene accordato ai soggetti interni un trattamento meno vantaggioso rispetto a quello previsto per i transazionali;

vi sia una restrizione alla libertà di stabilimento e una limitazione alla libera concorrenza, in quanto si disincentiverebbe gli operatori degli altri Stati membri dall'esercitare lo stabilimento in Italia alla luce del trattamento meno vantaggioso previsto dalla normativa interna;

si ritenga di intervenire per porre rimedio alla presunta incompatibilità con

i principi di cui alla direttiva 90/434/CE, attualmente direttiva 2009/133/CE (relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d'attivo e agli scambi d'azioni concernenti società degli Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra Stati membri).

La Commissione nella risposta del 10 aprile 2014, ha escluso, in via preliminare, la propria competenza a valutare la compatibilità di norme interne applicabili esclusivamente a fattispecie nazionali che non abbiano carattere transfrontaliero. Nel merito, ha osservato che « ... il requisito di mantenere una corrispondenza tra il valore fiscale delle partecipazioni trasferite per il cedente e per il cessionario non costituisca norma che esclude la neutralità fiscale delle operazioni, lasciando nel contempo agli operatori interessati la libertà di decidere quale valore fiscale attribuire alle partecipazioni trasferite ».

Nell'ambito della predetta risposta la Commissione ha ribadito che « Gli Stati membri sono liberi di elaborare i propri regimi di imposizione diretta, tuttavia, nella misura in cui non comportano elementi transfrontalieri, tali regimi devono essere conformi alla normativa UE ».

L'Esecutivo comunitario ha concluso di non dover intraprendere alcuna misura in ordine alla presunta incompatibilità della disciplina interna atteso che i principi stabiliti nella direttiva 2009/133/CE non interessano le operazioni nazionali e non è pertanto rinvenibile alcun profilo discriminatorio ai danni dell'operatore nazionale.

La citata direttiva che ha riscritto la Direttiva n. 90/434/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990 reca la disciplina da applicare, fra l'altro, agli scambi d'azioni concernenti « società residenti in Stati Membri diversi ».

Dalla lettura dei considerando emerge che il regime fiscale comune previsto dalla Direttiva è ispirato al principio secondo cui « l'attribuzione ai soci della società conferente di tali titoli della società beneficiaria o acquirente non deve di per sé

stessa dar luogo ad una qualsiasi imposizione dei soci medesimi » (cosiddetto regime di neutralità fiscale).

L'articolo 1 della menzionata Direttiva specifica chiaramente che l'ambito applicativo del regime di neutralità fiscale sancito dall'ordinamento comunitario è circoscritto alle operazioni « riguardanti società di due o più Stati membri ».

Tale disciplina ha trovato attuazione in Italia a seguito dell'adozione del decreto legislativo n. 544 del 1992, successivamente trasfuso nel Titolo III, Capo IV del TUIR (rubricato « Operazioni straordinarie fra soggetti residenti in Stati membri diversi dell'Unione europea »).

In particolare, lo scambio di partecipazioni è disciplinato dagli articoli 178 e 179 del TUIR, che ne sanciscono, al verificarsi delle condizioni ivi previste, il regime di neutralità fiscale.

Diversamente, la disciplina dello scambio di partecipazioni mediante conferimento, regolata dal menzionato articolo 177, comma 2, del TUIR non riguardando operazioni di tipo transnazionale, non è stata adottata in recepimento della richiamata Direttiva 90/434/CEE.

L'origine di tale norma è rinvenibile nell'articolo 3, comma 161, della legge delega n. 662 del 1996, tramite cui si impegnava il Governo ad « armonizzare » il regime tributario degli scambi di partecipazione con quello previsto dal sopra citato decreto legislativo n. 544 del 1992 « per le operazioni poste in essere tra soggetti residenti nel territorio dello Stato e soggetti residenti in altri stati membri dell'Unione Europea ».

L'anzidetta « armonizzazione » è stata realizzata attraverso la disciplina di cui al decreto legislativo n. 358 del 1997, successivamente trasfusa nell'articolo 177, comma 2, TUIR.

In definitiva deve ribadirsi che nessuna valutazione può essere compiuta circa la « conformità » dell'articolo 177, comma 2, del TUIR alle disposizioni della Direttiva 90/434/CEE in quanto la portata applicativa di quest'ultima non coincide con quella della disciplina recata dal richiamato articolo 177 del TUIR.

ALLEGATO 6

5-05216 Paglia: Inserimento nell'ambito di patti di sindacato di clausole concernenti l'obbligo di coordinamento nella vendita delle azioni possedute dai soci contraenti del patto.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione immediata in Commissione l'onorevole Paglia chiede se alla luce della normativa, della giurisprudenza e della prassi, sia da ritenere possibile l'inserimento, in un patto di sindacato, di clausole relative ad un obbligo di coordinamento nella vendita delle azioni possedute dai soci contraenti, eventualmente anche attraverso modalità di vendita accentrata determinata da un Comitato nominato dagli stessi.

Al riguardo, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha comunicato che, ai sensi della normativa in materia di patti parasociali, dettata dal decreto legislativo n. 58 del 1998, non sussistono

ragioni ostantive all'inserimento, in un patto di sindacato, di clausole relative « ad un obbligo di coordinamento nella vendita delle azioni possedute dai soci contraenti, eventualmente anche attraverso modalità di vendita accentrata determinate da un Comitato nominato dagli stessi ».

Le parti aderenti al patto parasociale potranno disciplinare le concrete modalità operative secondo le quali dare corso alla predetta vendita anche tenuto conto delle eventuali ulteriori norme di settore alle medesime applicabili (natura dell'investitore e caratteristiche della partecipazione sindacata).

ALLEGATO 7

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (Atto n. 146).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Atto n. 146);

rilevato come lo schema di decreto legislativo rechi un'ampia serie di modifiche al Codice delle assicurazioni private (CAP) di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005;

evidenziato come la direttiva 2009/138/CE armonizzi le legislazioni degli Stati membri in materia assicurativa, al fine di fornire alle imprese un quadro giuridico unitario nel quale esercitare la propria attività nel mercato interno;

rilevato inoltre come il quadro normativo delineato dalla direttiva intenda migliorare la quantità e qualità dei requisiti patrimoniali delle imprese di assicurazione, nonché conferire alle autorità di vigilanza gli strumenti appropriati per determinare la solvibilità complessiva delle imprese di assicurazione e riassicurazione;

sottolineato altresì come la direttiva riveda la vigilanza prudenziale sul settore assicurativo, seguendo un approccio orientato al rischio, secondo il quale le imprese dovranno tenere in considerazione tutti i rischi ai quali sono esposte, tenendo conto anche dei rischi dal lato dell'attivo e delle interrelazioni tra tutti i rischi in capo all'impresa, gestendo tali rischi in maniera efficace ed efficiente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di inserire nel Titolo III, Capo IV, del CAP, dopo l'articolo 44-*bis*, una norma che vieti la possibilità di effettuare distribuzioni di utili o di altri elementi del patrimonio in relazione agli elementi dei fondi propri, tra cui il capitale, in caso di inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità, in quanto, dando certezza normativa a tale aspetto si eviterebbe che ogni singola società sia costretta a modificare il proprio statuto, con possibili diverse modalità, nonché in quanto, in tal modo, tutti gli azionisti assicurativi avrebbero un uguale trattamento e si eviterebbero gravosi oneri per le imprese;

b) con riferimento all'articolo 76 del Codice delle assicurazioni private, come modificato dall'articolo 1, comma 94, dello schema di decreto, il quale estende l'obbligo di possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza già previsti per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, anche a coloro che svolgono funzioni fondamentali presso le imprese di assicurazione, valuti il Governo l'opportunità di specificare che il predetto obbligo si riferisce solo ai titolari o responsabili di tali funzioni fondamentali, in armonia con il dettato della direttiva 2009/138/CE, valutando altresì l'opportunità di modulare i requisiti di professionalità secondo un principio di proporzionalità e tenendo

conto della rilevanza e complessità del ruolo ricoperto;

c) con riferimento all'articolo 102 del CAP, relativo alla revisione del bilancio delle imprese di assicurazione e riassicurazione, come modificato dall'articolo 1, comma 106, dello schema di decreto, il quale prevede che la relazione del revisore o della società di revisione esprime anche un giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche dell'impresa, valuti il Governo l'opportunità di individuare meccanismi volti a garantire che tale attività di revisione dei bilanci delle imprese di assicurazione e riassicurazione avvenga nel rispetto dei principi di revisione ISA Italia a cui si attengono i revisori legali e le società di revisione legale, attraverso interventi di coordinamento con la disciplina nazionale vigente, eventualmente mediante l'adozione di regolamenti IVASS che ne garantiscano l'applicazione per quanto riguarda la specifica tematica delle riserve tecniche;

d) valuti il Governo l'opportunità di definire con maggiore precisione gli ambiti di competenza delle diverse autorità di vigilanza che a vario titolo esercitano poteri sul settore assicurativo, assicurando, in armonia con la previsione dell'articolo 247, comma 8, della direttiva 2009/138/CE, nonché con gli sviluppi della normativa comunitaria in materia, la massima collaborazione tra di esse, al fine di garantire la migliore efficacia degli assetti di vigilanza pubblica in materia, in particolare evitando duplicazioni, sovrapposizioni o conflitti di competenza tra le medesime autorità;

e) con riferimento alla lettera e) del comma 3-bis dell'articolo 188 del CAP, come modificato dall'articolo 1, comma 115, dello schema di decreto legislativo, laddove si prevede che l'IVASS possa disporre la rimozione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e controllo, nonché dei titolari di funzioni fondamentali presso le imprese di assicurazione, valuti il Governo se tale previsione trovi specifica rispondenza nel contenuto della direttiva 2009/138/CE, valutando altresì l'opportunità di circoscrivere tale potere di rimozione ai soli espo-

nenti aziendali che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e controllo, analogamente a quanto previsto in ambito creditizio dagli articoli 70-bis e 98-bis del TUB, come introdotti dallo schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva CRD IV (Atto n. 147);

f) con riferimento ai poteri di intervento dell'IVASS di cui all'articolo 188 del CAP, valuti il Governo l'opportunità, per garantire parità di trattamento degli assicurati e salvaguardare la stabilità dei mercati, di dotare l'IVASS del potere di ordinare il differimento delle scadenze sulle polizze e il collegamento del valore di riscatto al valore degli attivi posti a copertura delle riserve, nel caso di eccezionali condizioni dei mercati finanziari o dei titoli governativi, considerato anche che una norma analoga è prevista per i fondi comuni dall'articolo 7, comma 3, del TUF;

g) con riferimento all'articolo 189, comma 2, del CAP come modificato dall'articolo 1, comma 116, dello schema di decreto, che consente all'IVASS di avvalersi di esperti esterni per le ispezioni nei confronti delle imprese che hanno a oggetto i modelli interni di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III, valuti il Governo l'opportunità, in considerazione dell'eccezionalità e specificità della disposizione, di limitare temporalmente l'efficacia della previsione al 31 dicembre 2016;

h) con riferimento all'articolo 191, comma 1, del CAP, come sostituito dall'articolo 1, comma 119, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di integrare la disposizione nel senso di prevedere che l'IVASS può adottare regolamenti o altre disposizioni di carattere generale, nelle materie elencate dallo stesso comma 1, anche per l'attuazione delle raccomandazioni, delle linee-guida e delle altre disposizioni emanate dalle Autorità di vigilanza europee;

i) con riferimento all'articolo 191, comma 1, lettera b), numero 3), del CAP, come sostituito dall'articolo 1, comma 119, dello schema di decreto, valuti il Governo se mantenere la previsione, contenuta nell'ambito dei poteri regolamenti dell'IVASS,

dell'eventuale sottoposizione dell'informativa societaria a verifica da parte della società di revisione;

l) con riferimento all'articolo 210, comma 2, del CAP, come modificato dell'articolo 1, comma 147, dello schema di decreto, relativo alla vigilanza dell'IVASS sui gruppi assicurativi, valuti il Governo l'opportunità di specificare la definizione a tali fini di società capogruppo, facendo riferimento alla società che sia in grado di esercitare un'effettiva attività di direzione e coordinamento sulle altre società del gruppo;

m) con riferimento agli articoli 214 e 214-*bis* del CAP, come sostituiti dall'articolo 1, comma 151, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che l'IVASS, nell'ambito della vigilanza sui gruppi assicurativi, può effettuare ispezioni, oltre che presso le società del gruppo, anche presso i soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle società indicate dall'articolo 210-*ter*, comma 2, del CAP, nonché di prevedere che la stessa IVASS possa esercitare nei confronti della società capogruppo i poteri di intervento previsti dall'articolo 188 del CAP;

n) con riferimento all'articolo 311, comma 3, del CAP, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste si applicano anche nel caso di mancata alienazione, entro i termini stabiliti dall'IVASS ai sensi dell'articolo 77, comma 3, delle partecipazioni nelle imprese di assicurazione e riassicurazione eccedenti le soglie previste dall'articolo 77;

o) valuti il Governo l'opportunità di integrare lo schema di decreto nel senso di prevedere che le sanzioni previste dal Titolo XVIII, Capo II, del CAP si applicano anche in caso di inosservanza del Regolamento UE n. 2015/35, delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del Regolamento UE n. 1094/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni

aziendali e professionali (EIOPA) direttamente applicabili ai soggetti vigilati, adottati ai sensi di tale ultimo Regolamento;

p) con riferimento all'articolo 335 del CAP, come modificato dell'articolo 1, comma 191, dello schema di decreto, relativo al contributo di vigilanza dovuto all'IVASS dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, dalle relative sedi secondarie e dalle mutue di assicurazione, valuti il Governo l'opportunità di specificare che tutti i contributi dovuti da tali soggetti devono intendersi calcolati al netto di un'aliquota per oneri di gestione sostenuti dai medesimi soggetti;

q) valuti il Governo l'opportunità di assicurare il massimo coordinamento tra le previsioni del CAP e quelle del TUF, in particolare:

1) prevedendo che l'articolo 76 del CAP, relativo ai requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali nelle imprese di assicurazione, modificato dall'articolo 1, comma 94, dello schema di decreto, sia formulato in termini speculari all'articolo 26 del TUB, come sostituito dall'articolo 1, comma 13, dello schema di decreto recante recepimento della direttiva 2013/36/UE, relativo all'idoneità allo svolgimento degli esponenti aziendali delle banche;

2) prevedendo che l'articolo 77 del CAP, relativo ai requisiti dei partecipanti al capitale delle imprese di assicurazione, modificato dall'articolo 1, comma 95, dello schema di decreto, sia formulato in termini speculari all'articolo 25 del TUB, come sostituito dall'articolo 1, comma 12, dello schema di decreto recante recepimento della direttiva 2013/36/UE, relativo ai partecipanti al capitale delle banche;

r) valuti il Governo l'esigenza di rafforzare le risorse umane e professionali dell'IVASS, alla luce delle nuove competenze affidate all'Istituto dal nuovo sistema normativo sotteso alla direttiva *Solvency II*, perseguendo prioritariamente a tal fine ogni possibile sinergia con la Banca d'Italia e con la CONSOB.

ALLEGATO 8

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Atto n. 147).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento;

evidenziato come lo schema di decreto legislativo rechi un'ampia serie di modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

rilevato come la direttiva 2013/36/UE, di cui si dispone il recepimento, faccia parte di un complesso più ampio di misure, denominato CRD-IV *package*, costituito, oltre che dalla predetta direttiva, dal regolamento (UE) n. 575/2013 con cui si innova la normativa in materia di regolazione, supervisione delle banche e risoluzione delle crisi bancarie, e si recepisce a livello UE l'accordo di Basilea 3 sui requisiti patrimoniali delle banche;

segnalato come la direttiva tocchi molti aspetti fondamentali della disciplina

relativa all'attività degli enti creditizi e alla relativa vigilanza, in particolare per quanto riguarda: le condizioni generali di accesso all'attività; la disciplina delle partecipazioni qualificate in un ente creditizio; i requisiti di capitale iniziale delle imprese di investimento; il diritto di stabilimento degli enti creditizi; la vigilanza prudenziale, i poteri di vigilanza e i poteri sanzionatori; il processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno; i criteri tecnici relativi all'organizzazione e al trattamento dei rischi; la disciplina sul governo societario le politiche di remunerazione e le sanzioni; le riserve di capitale;

evidenziato quindi come l'intervento normativo costituisca un ulteriore, positivo passo avanti nel processo, stimolato dalla gravissima crisi economico-finanziaria iniziata nel 2009, di completamento e consolidamento dell'Unione bancaria europea e del Sistema di vigilanza comune su tutte le banche dell'area Euro attraverso la definizione di nuovo *corpus* normativo organico in materia;

sottolineata la necessità di emanare sollecitamente il decreto legislativo, atteso che, a causa della scadenza del termine di recepimento della direttiva 2013/36/UE, fissato al 31 dicembre 2013, il 16 ottobre 2014 la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione (n. 2014/

0142) per il mancato recepimento della predetta direttiva;

evidenziato altresì come la direttiva 2014/59/UE istituisca un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, volto ad assicurare alle autorità un insieme credibile di strumenti per un intervento precoce e rapido in un ente in crisi o in dissesto, al fine di garantire la continuità delle funzioni finanziarie ed economiche essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario;

segnalato come la predetta direttiva 2014/59/UE abroghi conseguentemente il paragrafo 4 dell'articolo 74 della direttiva 2013/36/UE, oggetto di recepimento da parte dello schema di decreto, in materia di piani di risanamento e risoluzione, in quanto tali norme sono interamente sostituite dalle procedure introdotte dalla citata direttiva 2014/59/UE, la quale, tra l'altro, stabilisce che gli Stati membri possono prevedere che l'autorità di risoluzione sia l'autorità competente per la vigilanza ai fini del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE;

rilevato come occorra permettere all'Italia di fornire il proprio contributo alla realizzazione di un quadro di risanamento e risoluzione che tenga conto delle peculiarità del nostro Paese, e come sia in tale quadro necessario consentire all'autorità nazionale di risoluzione di partecipare attivamente alla fase di avvio del Meccanismo di Risoluzione Unico (RMU) e al *Resolution Committee* istituito presso l'Autorità bancaria europea (EBA);

sottolineata pertanto l'esigenza di designare – con la massima urgenza – la Banca d'Italia quale autorità di risoluzione nazionale, attribuendo a quest'ultima tutti i poteri assegnati all'autorità di risoluzione dalla direttiva 2014/59/UE,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda il Governo a designare la Banca d'Italia quale Autorità Nazionale di risoluzione ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2014/59/UE, ai fini della partecipazione al Comitato per la risoluzione presso l'Autorità bancaria europea previsto dall'articolo 127 della direttiva stessa, nonché ai fini dell'applicazione dell'articolo 99, paragrafi 3 e 4, del Regolamento 2014/806/UE, affidandole i poteri e i compiti che le disposizioni richiamate attribuiscono alle autorità di risoluzione nazionali;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di inserire la previsione di un coinvolgimento della CONSOB, per le società quotate nei mercati regolamentati, e della Autorità garante della concorrenza e del mercato, per gli intermediari vigilati dalla Banca centrale europea, nella valutazione della Banca d'Italia finalizzata alla rimozione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo la cui permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione, di cui all'articolo 26 del TUB, come sostituito dall'articolo 1, comma 13, dello schema di decreto;

b) con riferimento alla disciplina relativa ai limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle banche, recata dall'articolo 26 del TUB, come sostituito dall'articolo 1, comma 13, dello schema di decreto, e alla disciplina relativa ai limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle SIM, recata dall'articolo 13 del TUF, come sostituito dall'articolo 3, comma 11, dello schema, valuti il Governo l'esigenza di contemperare l'obiettivo, pienamente condivisibile, di evitare l'accumularsi in capo alla medesima persona fisica di un numero eccessivo di incarichi, con la necessità di assicurare la migliore efficienza nella gestione di tali intermediari, consentendo loro di avvalersi di professionalità adeguatamente qualificate, anche nel caso di intermediari di minori dimensioni: a tal

fine si valuti l'opportunità di modulare tali limiti anche sulla base delle dimensioni di tali intermediari e dell'effettiva esistenza di rapporti concorrenziali tra loro, in aderenza al principio di proporzionalità richiamato dalle stesse norme dei richiamati articoli 26 e 13;

c) con riferimento ai poteri di vigilanza informativa della Banca d'Italia, valutati il Governo l'eventualità di chiarire la portata del nuovo articolo 51 del TUB, comma 1-*quinquies*, introdotto dall'articolo 1, comma 17, dello schema di decreto, che include anche i soggetti ai quali le banche abbiano esternalizzato funzioni aziendali importanti e al loro personale tra quelli cui la Banca d'Italia può chiedere dati e documenti, al fine di evitare duplicazioni;

d) con riferimento all'articolo 1, comma 51, lettera b), dello schema di decreto legislativo, il quale sostituisce il comma 1 dell'articolo 144 del TUB, valutati il Governo l'opportunità di inserire, dopo le parole: « funzioni aziendali essenziali o importanti » le seguenti: « , se costoro esercitano l'attività in modo professionale e prevalente, »; conseguentemente, valutati il Governo l'opportunità di integrare la formulazione dell'articolo 190, comma 1, del TUF, come sostituito dell'articolo 4, comma 4, lettera a), dello schema di decreto, nel senso di inserire, dopo le parole: « funzioni aziendali essenziali o importanti » le seguenti: « , se costoro esercitano l'attività in modo professionale e prevalente, »;

e) con riferimento all'articolo 1, comma 51, lettera e), dello schema di decreto legislativo, il quale abroga il comma 3-*bis* dell'articolo 144 del TUB, recante le sanzioni amministrative pecuniarie previste nel caso di inosservanza degli obblighi in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali del credito e dei servizi di pagamento e di rapporti con i clienti, valutati il Governo la necessità di adeguare a tale previsione il vigente dettato dell'articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2015, il quale, nel recepire le previsioni

del Capo III della direttiva 2014/92/UE in materia di trasferibilità dei servizi di pagamento connessi al conto di pagamento di un consumatore, al comma 9 prevede l'applicazione delle sanzioni di cui al predetto comma 3-*bis* nel caso di inosservanza di quanto previsto dal medesimo articolo 2, al fine di assicurare la completezza e coerenza del tessuto normativo recato dal citato articolo 2 del decreto-legge n. 3;

f) con riferimento all'articolo 3, comma 3, del TUF, come sostituito dall'articolo 3, comma 3, dello schema di decreto, valutati il Governo l'opportunità di prevedere che anche i provvedimenti della CONSOB diversi dai regolamenti e dai provvedimenti di carattere generale siano pubblicati sul sito internet dell'Autorità, eliminando la pubblicazione sul relativo Bollettino, analogamente a quanto avviene per i provvedimenti di tale natura della Banca d'Italia;

g) con riferimento all'articolo 7, comma 2, del TUF, come sostituito dall'articolo 3, comma 5, lettera c), dello schema di decreto, il quale prevede l'adozione a fini di stabilità da parte della Banca d'Italia di provvedimenti restrittivi o limitativi nei confronti dei soggetti abilitati, valutati il Governo, nelle ipotesi in cui tale previsione si sovrapponga con la fattispecie di cui all'articolo 51, comma 2, del TUF, la quale, in materia di provvedimenti ingiuntivi nei confronti degli intermediari nazionali e extracomunitari, stabilisce un previo coordinamento fra le due Autorità di vigilanza, l'opportunità di prevedere in tali casi un coordinamento tra la Banca d'Italia e la CONSOB, così da assicurare maggiore uniformità tra le diverse previsioni del TUF;

h) con riferimento alla definizione, con regolamento del MEF, sentita la CONSOB, dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari, prevista dall'articolo 61 del

TUF, modificato dall'articolo 3, comma 20, dello schema di decreto, e alla definizione, con regolamento del MEF, sentita la Banca d'Italia e la CONSOB, dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società di gestione accentrata di strumenti finanziari, prevista dall'articolo 80 del TUF, modificato dall'articolo 3, comma 21, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di specificare, in entrambe le disposizioni, che trovano applicazione i medesimi requisiti e criteri indicati per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, SGR, SICAV e SICAF, dall'articolo 13 del TUF, come sostituito dall'articolo 3, comma 11, dello schema di decreto, al fine di assicurare maggiore omogeneità alla normativa in materia;

i) con riferimento alle previsioni sanzionatorie interessate dalle modifiche recate dallo schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di inserire, nell'articolo 144 del TUB, come modificato dall'articolo 1, comma 51, dello schema di decreto, nonché nell'ambito del sistema sanzionatorio del TUF, un esplicito richiamo al principio di proporzionalità e ai criteri generali in materia previsti, rispettivamente, dall'articolo 144-*quater* del TUB e dall'articolo 194-*bis* del TUF, nella determinazione, caso per caso, dell'ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria da parte dell'Autorità competente;

l) con riferimento alla disciplina dei procedimenti sanzionatori previsti svolti dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB ai sensi delle previsioni del TUB o del TUF, valuti il Governo l'opportunità di stabilire, in capo ai soggetti interessati, il diritto, oltre che di presentare deduzioni, di chiedere un'audizione personale anche nella fase finale del procedimento dinanzi all'organo responsabile dell'adozione della decisione, modificando conseguentemente l'articolo 145 del TUB e gli articoli 187-*septies* e 195 del TUF;

m) valuti il Governo l'opportunità di precisare meglio l'obbligo, gravante sul collegio sindacale ai sensi dell'articolo 149, comma 3, del TUF, di comunicare alla CONSOB le irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza, specificando che tale obbligo riguarda le irregolarità significative, e attribuendo alla stessa CONSOB il compito di individuare, con proprio regolamento, i criteri di « significatività » delle irregolarità oggetto di comunicazione, così da superare i dubbi interpretativi, sorti anche in sede giudiziaria, circa la portata del predetto obbligo di cui al predetto articolo 149, comma 3, del TUF;

n) con riferimento all'articolo 193, comma 2, del TUF, modificato dall'articolo 4, comma 11, lettera *d)*, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di ridurre da 10.000 a 5.000 euro il minimo edittale della sanzione amministrativa pecuniaria prevista nel caso di omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali, di esercizio del diritto di voto inerente le azioni per cui sono stati omessi gli obblighi di comunicazione, di superamento dei limiti alle partecipazioni reciproche, al fine di attribuire all'Autorità maggiore flessibilità nel determinare l'ammontare della sanzione in base alle circostanze del caso concreto e sulla base dei criteri per la determinazione delle sanzioni indicati dall'articolo 194-*bis* del TUF, introdotto dall'articolo 4, comma 14, dello schema di decreto;

o) in considerazione dell'esigenza di rafforzare i meccanismi di deflazione del contenzioso e di semplificare i procedimenti sanzionatori già introdotti dallo schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di estendere l'istituto dell'oblazione previsto dall'articolo 194-*quinquies* del TUF, introdotto dall'articolo 4, comma 14, dello schema di decreto, anche a ulteriori violazioni del TUF che discendono da errori operativi o disattenzioni nell'adempimento della normativa primaria e secondaria e che sono connotate da una scarsa efficacia lesiva dell'integrità dei mercati e della tutela degli investitori, in

particolare per quanto riguarda le sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 193 del TUF per la violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 149, comma 3, del TUF;

p) con riferimento all'articolo 144-*bis* del TUB, come inserito dall'articolo 1, comma 52, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di introdurre una previsione in base alla quale, qualora vi è stata una tempestiva e completa rimozione degli effetti della violazione da parte dell'interessato, la Banca d'Italia o la CONSOB, secondo le rispettive competenze, ne tengono conto ai fini della conclusione del procedimento con provvedimento di archiviazione, da comunicare ai soggetti interessati; conseguentemente, valuti il Governo l'opportunità di integrare la formulazione dell'articolo 194-*quater* del TUF, come inserito dall'articolo 4, comma 14, dello schema di decreto, nel senso di inserire anche in tale ambito la medesima previsione;

q) valuti ulteriormente il Governo l'opportunità di disciplinare esplicita-

mente, in applicazione del principio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *m*), numero 1), della legge n. 154 del 2014, l'introduzione, nel sistema sanzionatorio del TUF, dell'istituto del *favor rei*, in base al quale si esclude l'applicazione di sanzioni per un fatto precedentemente punibile, ma che non risulta più punibile a seguito di modifiche apportate alla disciplina vigente nel momento in cui è stata commessa la violazione, prevenendo l'applicazione di tale istituto solo per le violazioni commesse successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo;

r) valuti il Governo l'opportunità di definire più puntualmente la nozione di fatturato cui fanno riferimento gli articoli 188, comma 1, 189, comma 1, e 190, comma 1, del TUF, come novellati, rispettivamente, dall'articolo 4, commi 2, 3 e 4 dello schema di decreto, per il calcolo del massimo edittale delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste, al fine di evitare incertezze applicative, nonché l'insorgere in merito di contestazioni in sede contenziosa.

ALLEGATO 9

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2015 (Atto n. 150).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2015 (Atto n. 150);

condivisa la scelta del Governo di confermare la riduzione del numero delle lotterie nazionali a estrazione differita già avviata da alcuni anni, limitandone il numero, per il 2015, alla Lotteria Italia, cui sono collegate trasmissioni televisive e radiofoniche e ad un'altra lotteria cui sarà abbinata la manifestazione « Premio Louis Braille », organizzata dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti;

evidenziato il rilievo sociale e solidaristico della manifestazione cui è abbinata la seconda lotteria a estrazione differita prevista per il 2015, che può contribuire a favorire un andamento positivo della stessa lotteria;

segnalato come la scarsa attrattività nei confronti del pubblico delle lotterie ad estrazione differita sia principalmente legata all'incremento esponenziale di altre offerte di gioco, soprattutto quelle con prospettiva di vincita immediata, nonché al fatto che è venuto meno il senso dell'abbinamento a manifestazioni e a eventi tradizionali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.